



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Salvatore Chiazzese Consigliere

dott. Guido Petrigli Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 24/A/2024

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6823 del registro di segreteria, depositato

in data 15/11/2022, promosso da

- Colombo Dario, nato a Catania, il 6/12/1962, rappresentato e difeso

dall'avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, giusta procura in atti, con domicilio

digitale f.fiorito@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana;

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

- Massimo Dell'Utri, nato a Caltanissetta, il 14/8/1966;

- Corona Dario, nato a Palermo, l'8/10/1959;

- Ingroia Antonio, nato a Palermo il 31/3/1959;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6823 del registro di segreteria, depositato in data 16/12/2022, promosso da

- Ingroia Antonio, nato a Palermo il 31/3/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, dall'avv. Lucia Alfieri, dall'avv. Massimiliano Valenza, giusta procura in atti, con domicilio digitale girolamorubino@pec.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

- Corona Dario, nato a Palermo l'8/10/1959;

- Massimo Dell'Utri, nato a Caltanissetta il 14/8/1966;

- Dario Colombo, nato a Catania il 6/12/1962;

* * *

avverso

la sentenza n. 639 del 2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 18/8/2022.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16/11/2023, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, l'avv. Girolamo Rubino e l'avv. Massimiliano Valenza per

Ingroia Antonio, l'avv. Fabrizio Filiberto Fiorito per Colombo Dario e il

pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 28/12/2021, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da Sicilia Digitale s.p.a., società *in house* della Regione Siciliana a decorrere dal 26/3/2014, quantificati complessivamente in euro 828.275,58, conveniva in giudizio Ingroia Antonio, amministratore dal 23/9/2013 al 5/2/2018, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 311.560,68, Corona Dario, amministratore dal 6/2/2018 al 14/9/2018, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 181.743,73, Dell'Utri Massimo, amministratore dal 15/9/2018 al 19/2/2019, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 129.816,95, e Colombo Dario, direttore generale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 205.154,22.

1.1. In base alla prospettazione accusatoria il danno contestato, nei limiti del quinquennio prescrizione (2016/2020), si componeva di due distinte voci:

- euro 778.901,70 per i maggiori esborsi erogati a seguito del mancato adeguamento della retribuzione del dott. Colombo Dario, direttore generale, ai limiti imposti dalla legislazione regionale e nazionale, conseguito alla stipula dell'accordo conciliativo dell'8/6/2016, con ripartizione nella misura del 40% ad Ingroia, del 20% a Corona e del

20% a Dell'Utri, in relazione alla durata della carica, nonché del 20% allo stesso Colombo;

- euro 49.373,88 per le spese di missione e trasferte autoliquidate dal Colombo per spostarsi da Catania, ove era residente, a Palermo, sede della società, e imputate solo a quest'ultimo.

1.1.1. Con riferimento alla prima voce di danno, il requirente esponeva:

- il Dipartimento bilancio e tesoro dell'amministrazione regionale, con la nota prot. n. 48103 del 9/9/2014, imponeva agli organi di amministrazione delle società regionali di adottare ogni utile iniziativa per eliminare i trattamenti retributivi difformi dalla previsione dell'articolo 64, comma 8, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (norma che confermava la vigenza delle *"disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione"*);

- l'amministratore unico di Sicilia Digitale s.p.a., dott. Ingroia, con determinazione prot. n. 1628 del 18/9/2014, sospendeva, cautelativamente, fino al 31/12/2016, *"la corresponsione delle somme in eccedenza rispetto alla retribuzione economica fiscale annua individuata dall'articolo 13 comma 3"* della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, (fissata in euro 100.000,00 lordi annui), facendo salve le eventuali diverse indicazioni che fossero pervenute a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata agli uffici regionali;

- il direttore generale, dott. Colombo, presentava, in data 15/5/2015,

ricorso al Tribunale del lavoro di Catania per le decurtazioni retributive subite;

- Ingroia, con nota prot. 2649 del 18/12/2015, comunicava, al ragioniere generale e al dirigente responsabile del Servizio partecipazioni del Dipartimento bilancio e tesoro, di avere ripristinato l'originaria retribuzione al dott. Colombo, salvo contrario avviso dei citati organi regionali;

- in data 8/6/2016, a seguito di apposito mandato del dott. Ingroia, era stipulato il verbale di conciliazione tra la società e il dott. Colombo, secondo cui: veniva rinegoziato, ai sensi del comma 3-*bis* della legge regionale n. 13 del 2014, in euro 100.000,00 il trattamento fiscale annuo conferito; la differenza tra il compenso in precedenza goduto e quello riconosciuto era mantenuto, ai sensi del comma 4 della citata legge regionale, con decorrenza dal mese di ottobre 2014, quale assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

1.1.2. Con riferimento alla seconda voce di danno, il requirente evidenziava che era legata alle spese di missione (vitto, alloggio, carburante, manutenzione autovettura, pedaggi autostradali) del dott. Colombo per raggiungere e soggiornare a Palermo, sede della società, dal luogo di residenza abituale in Viagrande, in provincia di Catania, ove non era mai stata istituita una sede aziendale.

Con nota prot. n. 791 del 25/11/2009, l'amministratore delegato pro tempore della società, dott. Giuseppe Sajeve, aveva autorizzato, a decorrere dal mese di gennaio 2010, il dott. Colombo a svolgere la sua attività lavorativa prevalentemente presso la città di Catania, luogo

abituale della sua residenza privata, “*mantenendo inalterati i livelli di rendimento*” e per “*economizzare sulle spese sostenute a copertura del suo alloggio*”.

Le suddette spese, come analiticamente indicate nell’atto di citazione, erano state poste, del tutto illegittimamente, dal dott. Colombo a carico della società.

1.2. Ciò premesso, il pubblico ministero procedeva alla ricostruzione della normativa di riferimento e all’addebito delle quote di danno ai diversi convenuti, analizzando e confutando le deduzioni difensive pervenute.

1.2.1. Con riferimento al danno legato alla retribuzione del dott. Colombo, l’attore pubblico, dopo avere tracciato analiticamente la normativa nazionale e regionale di riferimento per l’individuazione del tetto retributivo vincolante, riteneva che ne dovessero rispondere, in relazione alla durata dell’incarico, gli amministratori pro tempore che avevano agito con inescusabile negligenza.

In particolare, il dott. Ingroia che aveva stipulato una conciliazione macroscopicamente irragionevole per le finanze sociali, eludendo nella sostanza il chiaro disposto normativo, con il richiamo non pertinente al parere n. 01063/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, e alle note prot. n. 48013/2014, n. 68792/2015, n. 69573/2015 del Dipartimento del bilancio; ma anche gli amministratori Corona e Dell’Utri, succeduti nella carica, che avevano assunto comportamenti inerti, non essendosi efficacemente adoperati per ricondurre la retribuzione del direttore generale entro il

tetto massimo legale.

Parimenti responsabile, doveva ritenersi il direttore generale Colombo, tenuto conto sia dell'articolo 6 dello statuto societario che lo annoverava tra gli organi sociali, sia delle funzioni allo stesso attribuite con la lettera d'assunzione del 17/4/2008, con la conseguenza che *“avrebbe dovuto dare impulso al ridimensionamento appunto della propria retribuzione, invece di agire in giudizio con ricorsi pretestuosi per continuare a fruire di una retribuzione non più legale”*.

1.2.2. Con riferimento al danno legato alle spese di trasferta che il direttore generale, dott. Colombo, con grave ed inescusabile negligenza, aveva posto a carico della società, in violazione dell'apposito regolamento societario adottato con determina n. 3, prot. n. 765, del 16/4/2014, e dell'articolo 14 dello statuto (secondo cui non costituiva missione o trasferta il raggiungimento della sede legale dal proprio domicilio), doveva rispondere solo quest'ultimo; all'uopo, nessuna efficacia esimente poteva assumere la suddetta nota prot. 791 del 25/11/2009, con la quale era stato autorizzato a svolgere la propria attività lavorativa presso la sede di residenza in Viagrande (Catania), non essendovi ivi mai stata alcuna sede sociale.

2. La locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 639 del 2022, dopo essersi soffermata sulla natura *in house*, a decorrere dal 18/11/2014, di Sicilia Digitale s.p.a., già Sicilia e-Servizi s.p.a., ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, respingeva l'eccezione di prescrizione formulata da Ingroia; all'uopo, ancorava il *dies a quo* al momento della stipula della conciliazione giudiziale,

avvenuta l'8/6/2016, mancando prima di tale data il requisito della certezza del danno erariale contestato.

2.1. Il giudice di prime cure, con riferimento alla voce di danno connessa all'erogazione della retribuzione superiore al tetto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014, si soffermava sul riconoscimento consensuale dell'assegno *ad personam*, pari alla differenza tra il tetto retributivo legale e quanto concretamente percepito, che costituiva danno erariale sia perché, diversamente da quanto contenuto nel testo della conciliazione, non poteva trovare fondamento nel comma 4 del suddetto articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014, trattandosi di norma speciale, sia perché l'articolo 64, comma 8, della legge regionale n. 21 del 2014, stabiliva che “[...] *Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale*”.

2.1.1. Respingeva, altresì, la tesi del silenzio assenso, previsto dall'articolo 14, comma 3, dello statuto societario, che si sarebbe dovuto formare a seguito della nota prot. n. 2649 del 18/12/2015, con la quale il dott. Ingroia comunicava agli organi regionali, salvo diverso avviso, il ripristino del trattamento retributivo al dott. Colombo, sia perché ne mancavano i presupposti, sia perché l'amministrazione regionale con la nota prot. n. 48103 del 9/9/2014, di qualche mese antecedente, aveva imposto categoricamente di adottare ogni utile iniziativa per eliminare i trattamenti retributivi superiori al tetto.

2.1.2. Riteneva, quindi, la sussistente la responsabilità erariale,

per inescusabile negligenza, in capo non solo ad Ingroia, ma anche al Colombo che, stante il ruolo apicale ricoperto, non si era attivato per ricondurre a legalità la retribuzione percepita; quest'ultimo, poi, aveva dimostrato, da un lato, la sua competenza ad intervenire in materia, tanto da avere fornito all'amministratore unico i chiarimenti necessari per gli adempimenti da porre in essere a seguito della suddetta nota prot. n. 48103 del 9/9/2014, dall'altro, non aveva rilevato la sussistenza del suo conflitto di interessi, a norma dell'articolo 6 dello statuto societario, allorché si era espresso per l'inapplicabilità di disposizioni di legge sfavorevoli anche nei suoi confronti (nota prot. n. 1587 dell'11/9/2014)

2.1.3. Il giudice territoriale assolveva, invece, i convenuti Corona e Dell'Utri per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, sia per la brevità del ruolo ricoperto, sia per gli adempimenti preliminari da costoro posti in essere.

2.1.4. In ultimo, il collegio condivideva la ripartizione percentuale del danno operata dal pubblico ministero (40% ad Ingroia e 20% a Colombo), ma lo riquantificava, *“anche nella prospettiva dell'impulso, e del concreto esercizio, del potere riduttivo”*, applicando il limite fissato dalla normativa statale introdotto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, giusta i principi contenuti nella sentenza n. 153 del 2015 della Corte costituzionale, in euro 364.376,39, di cui euro 145.750,556 da addebitare ad Ingroia ed euro 72.875,278 da addebitare a Colombo.

2.2. Il giudice di prime cure, con riferimento alla voce di danno,

pari ad euro 49.373,88, riguardante le spese di missione per i trasferimenti di Colombo da Viagrande, in provincia di Catania, ove abitualmente dimorava, a Palermo, ove si trovava la sede sociale, ne confermava la sussistenza poiché dette spese non potevano gravare su Sicilia Digitale s.p.a., per il chiaro disposto dell'articolo 7, comma 1, del regolamento societario prot. n. 765 del 2014; aggiungeva che la nota prot. n. 791 del 2009 dell'amministratore unico pro tempore, con la quale Colombo era stato autorizzato a svolgere la propria attività lavorativa a Catania, non aveva ivi istituito alcuna sede sociale.

Né d'altronde, la mancata assegnazione di un alloggio a Palermo, come previsto al momento della stipula del contratto di lavoro, poteva essere valorizzata in sede di *compensatio lucri cum damno* stante "la eterogeneità del fatto generatore del danno e del preteso vantaggio".

2.3. In conclusione, il giudice di prime cure condannava Ingroia Salvatore al pagamento della somma di euro 145.750.556 e Colombo Dario al pagamento della somma di euro 122.249,158.

3. Il dott. Colombo Dario, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, con l'atto di appello principale depositato in data 15/11/2022, impugnava la predetta sentenza, chiedendo che fosse assolto da ogni responsabilità.

L'appellante, dopo avere ricostruito i fatti di causa, censurava la sentenza impugnata sotto diversi profili.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione lamentava il difetto di

giurisdizione poiché, con riferimento ad entrambe le ipotesi di danno contestate, non aveva agito nell'esercizio delle proprie funzioni; all'uopo, dopo avere rilevato di essersi sempre astenuto dal partecipare ai procedimenti che lo riguardavano, sosteneva, da un lato, che non sussisteva alcun obbligo di dare impulso al ridimensionamento della propria retribuzione e, dall'altro, che il diritto al rimborso delle spese di missioni non era inesistente, come sostenuto dal giudice di primo grado, ma era previsto proprio dal regolamento societario (articolo 16, poi 7); su quest'ultimo punto, aggiungeva che lo stesso presidente della società, con la nota prot. n. 2730 del 2011, gli aveva chiesto di rinunciarvi per un periodo limitato di tempo e così aveva fatto.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, pur ammettendo la giurisdizione della Corte dei conti, sosteneva che non gli potesse essere attribuita alcuna forma di responsabilità erariale, *“non avendo agito nella vicenda per cui è causa nell'esercizio delle proprie funzioni”*, con conseguente violazione dell'articolo 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1943, n. 1934, dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

3.2.1. Ribadiva di essersi sempre astenuto dal partecipare a qualsiasi procedimento che lo riguardava (compresa la scelta da parte della società di addivenire alla conciliazione giudiziale), tanto da non essersi mai trovato in una situazione di conflitto di interessi.

All'uopo, contestava che l'adozione della nota prot. n. 1587 dell'11/9/2014, sottoscritta congiuntamente al direttore di divisione, con

la quale era stata riscontrata la richiesta di chiarimenti dell'amministratore unico in ordine alle iniziative da intraprendere alla luce della nota regionale prot. n. 48103 10/9/2014, ove si chiedeva di ridimensionare le retribuzioni dirigenziali al limite legale, potesse essere considerata, come ritenuto dal giudice di primo grado, fonte di responsabilità; questa, infatti, conteneva solo una semplice ricostruzione della disciplina sui limiti retributivi all'epoca applicabile a tutto il personale dirigenziale e, dunque, riguardava profili generali di gestione del personale; a tale nota, da un lato, seguiva la nota prot. n. 1628 del 2014 dell'amministratore unico che sospendeva l'erogazione della retribuzione per la parte eccedente i limiti di legge, dall'altro, l'impugnativa della stessa innanzi all'autorità giudiziaria; solo in questo momento si profilava un concreto conflitto di interessi, con conseguente astensione dal partecipare a qualunque questione che lo potesse riguardare.

Essendosi sempre doverosamente astenuto, non sussisteva alcun obbligo di prendere l'iniziativa per il ridimensionamento della sua retribuzione, come sostenuto nella sentenza impugnata, non bastando un generico richiamo alle funzioni apicali ricoperte di direttore generale; tra l'altro, queste erano fortemente ridimensionate poiché nella società di capitali, a partecipazione pubblica, la *governance* era attribuita all'organo amministrativo a cui spettava la gestione dell'impresa; al direttore generale, invece, spettavano solo compiti di esecuzione, ai più alti livelli, delle disposizioni generali dell'organo amministrativo (Cassazione, n. 8279 del 1987 e n. 12603 del 1999).

3.2.2. Parimenti con riferimento al danno erariale per il rimborso

delle spese di missioni, sosteneva che le decisioni erano sempre state prese da altri organi, alle quali aveva dato doverosamente esecuzione, e di essersi sempre astenuto da qualsiasi procedimento che lo potesse riguardare, per evitare situazioni di conflitto di interessi; tali argomentazioni in primo grado erano state del tutto ignorate dal collegio giudicante.

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione, lamentava l'errata interpretazione della disciplina sui limiti retributivi delle società partecipate.

La società, con la conciliazione dell'8/6/2016, aveva rinegoziato, in sede giudiziale, la retribuzione, riducendola entro il limite legale annuo previsto dall'articolo 13, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 13 del 2014, e nel contempo, ai sensi del successivo comma 4 aveva mantenuto la parte eccedente a titolo di assegno *ad personam*, destinato ad essere assorbito dai futuri miglioramenti.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione, lamentava, con riferimento al rimborso delle spese di missione, *“errore in giudicando con riferimento all'interpretazione dello statuto sociale, del contratto di lavoro e dei CCNL applicabili”*.

La nota prot. n. 791 del 2009 dell'amministratore unico e la nota prot. n. 2730 del 2011 della società SieSe individuavano la sede principale dell'attività lavorativa in Catania, con conseguente legittimità dei rimborsi richiesti.

Inoltre, le spese rimborsate rientravano *“nei limiti della*

normalità”, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10 del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e dal C.C.N.L. della dirigenza regionale.

In ultimo, la società eliminando la voce di spesa relativa all'alloggio da porre a disposizione, secondo quanto pattuito nel contratto di lavoro, aveva ottenuto un significativo risparmio di spesa; *“in ogni caso, eventuali trattamenti individuali di favore già esistenti in azienda, sono prevalenti, ai sensi degli artt. 2103 e 2077 c.c. e, soprattutto, sono immodificabili unilateralmente dal datore di lavoro (sentenze Cass. Civile, Sez. Lav., 05/01/2015, n. 4, e 12/01/2011, n. 542) anche in caso di rapporto con enti pubblici o procedure concorsuali (Tribunale bari, sez. IV, 14/06/2012, n. 2169), e ciò assume decisivo rilievo nel caso di specie in cui il quinquennio oggetto dell’azione erariale è stato preceduto da un lungo periodo antecedente, in cui si era affermata la suddetta prassi, da considerarsi, ad ogni effetto giuridico, come uso aziendale ex articolo 2077, comma II, c.c.”.*

4. Colombo Dario depositava, in data 1/3/2023, memoria difensiva.

4.1. In detta memoria confutava, nuovamente, l’asserito conflitto di interessi, ritenuto sussistente dal collegio di prime cure; all’uopo, ribadiva che con la nota la nota prot. n. 1587 del 2014, riguardante profili di carattere generale sulla ricostruzione normativa dei limiti retributivi di tutto il personale dirigenziale della società, non avesse assunto alcuna posizione sulla questione, limitandosi a suggerire di acquisire ulteriori chiarimenti dall’amministrazione regionale;

d'altronde, secondo la prospettazione attorea, l'illecito erariale era derivato dal verbale di conciliazione del giugno del 2016, stipulato oltre due anni dopo e al quale doveva ritenersi riconducibile.

4.2. In subordine, lamentava l'insussistenza della colpa grave, stante il complesso quadro normativo di riferimento, tenuto conto del parere n. 1063/2014 del Consiglio di giustizia amministrativa, della relazione della società KPMG sulle controversie riguardanti gli emolumenti dei dirigenti, della nota del 18/11/2019 del collegio sindacale sulla stessa materia, ove venivano prospettati profili di danno erariale nascenti dai contenziosi in essere, nonché della nota prot. n. 4066 del 29/1/2019 della Ragioneria generale.

4.3. In ultimo, riteneva che la domanda contenuta nell'appello incidentale di Ingroia, avente ad oggetto una diversa ripartizione del danno, fosse inammissibile per violazione dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 174 del 2016.

5. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 2/3/2023, dopo avere analiticamente confutato i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell'appello principale.

6. L'avv. Ingroia Antonio, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino, dell'avv. Massimiliano Valenza e dell'avv. Lucia Alfieri, con l'atto di appello depositato in data 16/12/2022, impugnava la predetta sentenza, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato assolto da ogni responsabilità e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito, mediante una nuova ripartizione percentuale del

presunto danno erariale e mediante l'esercizio del potere riduttivo.

L'appellante, dopo avere ricostruito i fatti di causa, censurava la sentenza impugnata sotto diversi profili.

6.1. Con il primo motivo di impugnazione reiterava l'eccezione di prescrizione, ancorandone il *dies a quo* all'emanazione della nota prot. n. 2649 del 18/12/2015, sottoposta al vaglio preventivo della Ragioneria generale e tacitamente approvata da quest'ultima il 2/1/2016, allorché era stato ripristinato il trattamento economico del dott. Colombo, con restituzione delle somme retributive in precedenza decurtate; conseguentemente, il verbale di conciliazione dell'8/6/2016 si era limitato a "*ratificare un assetto di interessi già definito*".

6.2. Con il secondo motivo di impugnazione contestava la sentenza nella parte in cui aveva escluso che sulla nota prot. n. 68792 del 10/12/2015 si fosse formato il silenzio assenso, previsto dall'articolo 14, comma 3, dello statuto societario.

All'uopo evidenziava:

- il Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, con la nota prot. n. 48103 del 9/9/2014, aveva invitato gli organi amministrativi di tutte le società partecipate ad applicare l'articolo 64, comma 8, della legge regionale n. 21 del 2014 e, dunque, ad intervenire unilateralmente sui trattamenti retributivi di importo superiore;

- di avere palesato, con la nota prot. n. 1616 del 17/9/2014, alcune criticità sull'applicazione della recente normativa regionale ai trattamenti retributivi in corso sia per il noto divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico in essere, sia per questioni di

legittimità costituzionale, non potendo il legislatore intervenire su aspetti riconducibili alla materia dell'ordinamento civile e, dunque, rimessi alla potestà legislativa esclusiva statale; suggeriva, quindi, di interpellare i competenti organi consultivi;

- di avere dato attuazione, in ogni caso, con la determinazione prot. n. 1628 del 18/9/2014, ai *desiderata* dell'amministrazione regionale, sospendendo cautelativamente la corresponsione dei trattamenti retributivi superiori all'importo previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2014;

- la Ragioneria generale, con la nota prot. n. 52344 dell'1/10/2014, dopo avere condiviso le perplessità manifestate, aveva chiesto apposito parere all'Ufficio legislativo e legale che non si era espresso (nota prot. n. 20473 del 14/10/2014) poiché la Presidenza della Regione aveva chiesto apposito parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti, richiesta, poi, ritirata per operare ulteriori approfondimenti;

- il Dipartimento bilancio e tesoro, con la nota prot. n. 68792 del 10/12/2015, inoltrata dopo che il dott. Colombo aveva adito l'autorità giudiziaria, aveva invitato, senza acquisire alcun chiarimento interpretativo, ad assumere ogni iniziativa per la modifica consensuale del contratto con quest'ultimo, stante *“una consistente ed ingiustificata differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto dalla legge”*, senza considerare, però, che il trattamento retributivo era stato già ridotto entro il limite legale.

A fronte di questo comportamento contraddittorio

dell'amministrazione, era adottata la nota prot. n. 2649 del 18/12/2015, con la quale era ripristinato il trattamento retributivo del dott. Colombo, conformemente al parere n. 1064/2014 del Consiglio di giustizia amministrativa, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle casse regionali; all'uopo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun elemento preclusivo, come ritenuto dal giudice di prime cure, al perfezionarsi del silenzio assenso dell'amministrazione regionale, mancando continuità tra le direttive dalla stessa emanate.

Inoltre, la suddetta nota prot. 2649 del 18/12/2015 non solo *"concretava un atto di speciale rilevanza in ragione della diretta incidenza della stessa rispetto al patrimonio della SieSe"*, ma si configurava anche *"quale provvedimento (parzialmente) attuativo di un precedente provvedimento della Regione"*.

6.3. Con il terzo motivo di doglianza impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto irragionevole l'accordo conciliativo concluso, che aveva mantenuto il differenziale retributivo quale assegno *ad personam*, e assistita da colpa grave la condotta posta in essere.

All'uopo, evidenziava di avere dato applicazione al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014, *"la cui formulazione, in assenza di qualsivoglia precedente giurisprudenziale e/o chiarimento interpretativo fornito da uno soggetto istituzionale [...], poteva indurre l'interprete a ritenere applicabile la disposizione legislativa de qua alla fattispecie per cui oggi è controversia"*, tenuto conto anche dei principi contenuti nella sentenza n. 108 del 2016 della

Corte costituzionale.

6.4. Con il quarto motivo di impugnazione lamentava l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave sotto altro profilo, in quanto il giudice di primo grado, nel rimodulare la posta di danno, evidenziava che al più poteva applicarsi il diverso limite retributivo previsto dagli articoli 13 e 23-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, norma che non era stata mai menzionata nelle direttive emanate dall'amministrazione regionale, in tal modo evidenziando l'erroneità degli indirizzi espressi da quest'ultima.

La colpa grave, dunque, doveva ritenersi esclusa per l'oggettiva complessità della cornice normativa di riferimento poiché l'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 non indicava le concrete modalità attraverso le quali addivenire ad un nuovo accordo, né conteneva alcun richiamo ai rapporti contrattuali esistenti, con la conseguenza che l'interprete poteva essere indotto a ritenere applicabile il limite retributivo solo ai rapporti contrattuali futuri.

Del resto, il collegio sindacale, con la missiva del 16/11/2019 indirizzata alla Ragioneria generale, sosteneva che eventuali azioni volte al recupero delle somme eccedenti il limite di euro 100.000,00 per il trattamento retributivo dei dirigenti societari avrebbero potuto *“configurare un gravissimo rischio di danno erariale in caso di soccombenza della Società nel probabile giudizio che verrebbe promosso dai dirigenti”*, in assenza di *“elementi certi ed incontrovertibili”*.

6.5. Con il quinto motivo di impugnazione, formulato in via

subordinata, chiedeva una diversa ripartizione percentuale dell'asserito danno, poiché il giudice di prime cure, nel condividere l'impostazione accusatoria, non aveva motivato sul punto.

All'uopo, l'appellante riteneva di valorizzare le seguenti circostanze:

- l'accordo conciliativo indicava, in realtà, dei criteri di massima ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, trattamento che era stato, poi, materialmente individuato dai competenti uffici, sottoposti alla direzione del dott. Colombo;

- il dott. Colombo era cessato dalla carica ricoperta a decorrere dal 2020, in un tempo di gran lunga successivo alla cessazione dalla carica di amministratore unico, avvenuta a decorrere dal 5/2/2018, non potendo, tra l'altro, rispondere del danno maturato successivamente.

6.6. Con il sesto motivo di impugnazione, formulato in via subordinata, lamentava il non corretto esercizio del potere riduttivo da parte del collegio per non avere tenuto conto delle seguenti circostanze: complessità del quadro normativo di riferimento, assenza di pronunce giurisprudenziali, adozione da parte della Ragioneria generale di direttive ambigue e contraddittorie, maggiore incidenza causale della condotta del dott. Colombo.

7. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 28/2/2023, dopo avere analiticamente confutato i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell'appello principale.

8. Ingroia Antonio depositava, in data 14/3/2023, memoria

difensiva, con la quale replicava alle conclusioni dell'Ufficio di procura generale e ribadiva, ulteriormente, i motivi di appello, di cui reiterava le conclusioni.

9. All'udienza del 16/11/2023 le parti reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, gli appelli in epigrafe indicati, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza n. 639 del 2022, devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016.

2. La locale Sezione territoriale, con la suddetta sentenza, ha condannato:

- Ingroia Antonio, amministratore di Sicilia Digitale s.p.a., società *in house* della Regione Siciliana, al pagamento della somma di 145.750,556, oltre accessori, in relazione agli emolumenti retributivi erogati al dott. Colombo Dario, direttore generale delle medesima società, superiori al tetto massimo previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014, avendo autorizzato la stipula della conciliazione giudiziale dell'8/6/2016, con la quale, ridotta la retribuzione entro il limite legale, la differenza retributiva era stata mantenuta quale assegno *ad personam* riassorbibile sui futuri miglioramenti;

- Colombo Dario, direttore della società di cui sopra, alla somma complessiva di euro 122.249,158, oltre accessori, di cui euro

72.875,278 per non avere intrapreso alcuna utile iniziativa, conseguente alla posizione apicale ricoperta, per riportare la propria retribuzione entro il limite legale, nonché alla somma di euro 49.373,88 per il rimborso delle spese sostenute, per vitto ed alloggio, per recarsi da Viagrande, in provincia di Catania, ove era residente, a Palermo, ove la società aveva la propria sede legale.

3. Ciò posto, il collegio ritiene di esaminare per primo l'appello proposto da Ingroia Antonino, sebbene questo sia incidentale rispetto a quello inoltrato da Colombo Dario; tale dizione, tuttavia, è legata esclusivamente al momento temporale in cui il gravame è depositato presso la segreteria.

3.1. Il dott. Ingroia, con il primo motivo di impugnazione, ha ribadito l'eccezione di prescrizione, ancorando il *dies a quo* all'emanazione della nota prot. n. 2649 del 18/12/2015, sottoposta al vaglio preventivo della Ragioneria generale e tacitamente approvata da quest'ultima il 2/1/2016; con detta nota, infatti, è stato ripristinato il trattamento economico al dott. Colombo, con restituzione delle somme in precedenza decurtate, con la conseguenza che il verbale di conciliazione dell'8/6/2016 avrebbe semplicemente ratificato "*un assetto di interessi già definito*".

La doglianza di cui sopra non è condivisibile.

Occorre, infatti, ricordare che il danno erariale prospettato nell'atto di citazione, per il quale Ingroia è stato condannato, attiene all'indebito mantenimento della differenza retributiva, tra quanto concretamente percepito e il previsto tetto legale, quale assegno *ad*

personam riassorbibile sui futuri miglioramenti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014; la regolamentazione definitiva di tale assetto di interessi è frutto, esclusivamente, della conciliazione dell'8/6/2016, tanto è vero che la nota prot. n. 2649 del 18/12/2015, richiamata dall'appellante, ha un contenuto differente, avendo ripristinato *tout court* la retribuzione di Colombo in precedenza erogata; in altre parole, la conciliazione giudiziale non ha in alcun modo ratificato "*un assetto di interessi già definito*", ma ha regolato in via definitiva, a seguito di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, il rapporto economico tra Colombo e la società Sicilia Digitale s.p.a., attribuendo a quest'ultimo un vantaggio non spettante.

Il fatto generatore di danno, dunque, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, deve essere individuato al memento della stipula della suddetta conciliazione dell'8/6/2016, con la conseguenza che la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 7/6/2021, ha interrotto il decorso del termine prescrizione.

3.2. Ingroia, con il secondo motivo di impugnazione, ha sostenuto che, contrariamente a quanto contenuto nella sentenza impugnata, si è formato il silenzio assenso, previsto dal comma 3 dell'articolo 14 dello statuto societario, sulla nota prot. n. 2649 del 18/12/2015.

L'analitica ricostruzione dei fatti di causa operata da Ingroia non consente, però, di ritenere fondata la doglianza.

La Ragioneria generale, con la nota prot. n. 48103 del 9/9/2014,

indirizzata agli *“Organi di amministrazione delle Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale”*, ha assegnato il termine perentorio di trenta giorni per adottare *“le necessarie iniziative ed atti”* al fine di riportare i trattamenti retributivi nei limiti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21 del 2014, con obbligo di recuperare i precedenti maggiori pagamenti indebiti corrisposti.

La Ragioneria generale, con la nota prot. n. 68795 del 10/12/2015, inoltrata dopo l'avvio, nel maggio del 2015, dell'azione giudiziale da parte di Colombo, ha, nuovamente, ribadito la necessità di riportare il trattamento retributivo di quest'ultimo nei limiti di legge, indicando, per raggiungere tale scopo, la via consensuale.

Orbene, come ritenuto nella sentenza impugnata, innanzi a tale volontà inequivoca da parte del socio unico di Sicilia Digitale s.p.a., la nota prot. n. 2649 del 18/12/2015, con la quale è stata ripristinata l'originaria retribuzione del dott. Colombo, non può acquisire alcun rilievo in ordine alla formazione del silenzio assenso previsto dal comma 3 dell'articolo 14 dello statuto societario, nonostante il richiamo di quest'ultima disposizione nella citata nota, per una duplice ragione: - innanzitutto, esula dal perimetro di applicazione del silenzio assenso, confinato agli *“atti principali di amministrazione”* e alle *“decisioni gestionali di particolare rilievo”*, mentre la nota in questione è calibrata, esclusivamente, sulla posizione di un solo dipendente, il direttore generale, nell'ambito di un giudizio civile in corso; né ad una diversa soluzione si può giungere ritenendo, come sostenuto dall'appellante,

che la nota in questione incidesse in modo rilevante sul patrimonio aziendale, tenuto conto che qualsiasi atto gestionale e di amministrazione incide sullo stesso, né qualificandola come provvedimento di parziale esecuzione di un precedente atto regionale poiché non ha eseguito in alcun modo la volontà del socio unico;

- poi, si pone in aperta distonia con i *desiderata* dell'amministrazione regionale, imperativamente e chiaramente, espressi nella nota prot. n. 48103 del 9/9/2014 e ribaditi, appena otto giorni prima, con la nota prot. n. 68795 del 10/12/2015; in altri termini, non vi era alcun obbligo da parte dell'amministrazione regionale di esprimersi nuovamente sulla questione, mancando qualsiasi elemento di novità.

Non vi è stato, dunque, alcun comportamento contraddittorio dell'amministrazione regionale, avendo quest'ultima sempre ritenuto che le retribuzioni superiori al limite legale dovessero essere ricondotte entro detto limite, con recupero dei maggiori importi corrisposti.

3.3. Ingroia, con il terzo motivo di impugnazione, ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente la colpa grave, senza tenere conto che l'accordo conciliativo sarebbe potuto rientrare nell'ambito dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2014, in quanto al tempo non vi era alcun precedente giurisprudenziale, né alcun chiarimento da parte di "*un soggetto istituzionale (Ente Vigilante, Ufficio Legislativo e Legale, Sezione di Controllo della Corte dei Conti)*".

3.3.1. Innanzitutto, il comma 8 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, richiamato e trascritto nella nota prot. n.

48103 del 9/9/2014 della Ragioneria generale, indirizzata agli organi delle società partecipate, prevede espressamente che *“resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale”*.

A fronte, quindi, di un divieto normativo assoluto, ribadito dall'amministrazione regionale, contenuto tra l'altro in una disposizione legislativa specifica e successiva al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014, invocato dall'appellante, non vi poteva essere alcuno spazio per sugellare un'opzione interpretativa volta a mantenere la differenza retributiva maturata con un assegno *ad personam*, volto sostanzialmente ad eludere il tetto retributivo.

Tale circostanza, da sola, sarebbe sufficiente per ritenere del tutto infondato il motivo di impugnazione.

3.3.2. Poi, richiamata in questa sede la ricostruzione normativa complessiva contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 41 ss), cui per economia espositiva si rinvia, il suddetto comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2014 non poteva e non può trovare, comunque, applicazione nel caso in oggetto, mancandone i presupposti fattuali.

L'ultimo periodo del suddetto comma stabilisce che *“resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6”*, il quale a sua volta prevede che *“con effetto dall'entrata in vigore della presente*

legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale [...] non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali" (comma 1) e *"l'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici"*.

Appare, dunque, evidente che il primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 della legge 13 del 2014, secondo cui *"sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo"*, abbia inteso confermare le precedenti disposizioni normative che introducevano limiti retributivi più stringenti rispetto a quelli previsti dai commi 2 e 3, nonché gli eventuali assegni *ad personam* già riconosciuti.

In tale contesto, l'assegno *ad personam* ivi menzionato riguarda solo i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 1997, e tale non poteva ritenersi, certamente, il dott. Colombo.

3.3.3. Da quanto sopra esposto si evince, senza alcun ragionevole dubbio, che la disposizione invocata dall'appellante non avrebbe potuto in alcun modo regolare la materia oggetto del presente giudizio, anche se sul punto non vi erano né precedenti giurisprudenziali, né indirizzi interpretativi, con la conseguente

irragionevolezza dell'accordo conciliativo concluso; del resto, il richiamo alla sentenza n. 108 del 2016 della Corte costituzionale effettuato dall'appellante per la tutela di un diritto quesito, quale quello alla retribuzione del dott. Colombo, non appare rilevante in quanto, a fronte di un chiaro dettato normativo, il compito dell'amministratore è darvi esecuzione, spettando eventualmente al giudice delle leggi pronunciarsi per la sua illegittimità costituzionale.

Non ci sono ragioni, dunque, per escludere l'elemento soggettivo della colpa grave, anche in ragione della particolare qualifica professionale rivestita dall'appellante (avvocato) e del ruolo di vertice ricoperto nella società.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha posto in evidenza la mancanza di colpa grave nella sua condotta, sotto altro profilo.

3.4.1. Per quanto attiene al richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89 del 2014, sulla cui base è stato rideterminato il danno erariale, si osserva che ciò è avvenuto *“anche nella prospettiva dell'impulso, e del concreto esercizio, del potere riduttivo”*.

In altri termini, la rideterminazione del danno è frutto dell'esercizio del potere riduttivo, intestato alla Corte, con la conseguenza che la citata disposizione normativa, anche se non richiamata in alcuna direttiva dell'amministrazione regionale, non sconfessa le indicazioni fornite da quest'ultima (nota prot. n. 48103 del 9/9/2014 e nota prot. n. 68792 del 10/12/2015), non rende complesso

il quadro normativo di riferimento come sopra esposto, e, quindi, non incide sull'elemento soggettivo della colpa grave; irrilevante, sotto tale profilo, è la circostanza che la citata norma, che ha introdotto un limite retributivo nazionale agli stipendi, con onere delle Regioni di adeguarsi (la Regione Siciliana, però, aveva già introdotto un proprio limite retributivo in precedenza), non contenesse alcuna indicazione su come operare sui rapporti contrattuali in corso, non essendovi alcun margine interpretativo per ritenere che il tetto retributivo si applicasse solo ai rapporti contrattuali futuri.

3.4.2. Il quadro normativo del tempo era, dunque, di semplice interpretazione, ponendo un tetto retributivo ai rapporti contrattuali in essere, con divieto di mantenimento della differenza retributiva a titolo di assegno *ad personam*, diversamente da quanto opinato dall'appellante.

Né a conclusione diversa può arriversi attraverso il richiamo alla missiva del 16/11/2019 del collegio sindacale, sia perché successiva alla stipula dell'accordo conciliativo dell'8/6/2016, sia perché, come già esposto, il compito dell'amministratore consiste nel dare esecuzione alle norme legislative, non potendole aggirare per ritenuti contrasti con disposizioni costituzionali, spettando tale potere ad un organo apposito dello Stato.

3.5. Con il quanto motivo di impugnazione Ingroia ha chiesto una diversa ripartizione del danno rispetto alla quota a lui attribuita.

3.5.1. Innanzitutto, nessun ruolo causale nella realizzazione del danno può essere attribuito agli uffici sottoposti alla direzione di

Colombo poiché il personale di detti uffici si è, semplicemente, limitato a dare esecuzione all'accordo conciliativo dell'8/6/2016, il cui contenuto era sufficientemente specifico, sia per quanto riguarda la retribuzione da erogare che l'assegno *ad personam*; nessuna valutazione discrezionale, infatti, competeva ai citati uffici amministrativi.

3.5.2. Poi, l'organo requirente e il giudice di primo grado, nella ripartizione del danno, hanno tenuto conto del ruolo ricoperto da Ingroia che ha avuto nella vicenda in esame una posizione di notevole rilevanza e preminenza, essendosi fatto promotore della conciliazione dell'8/6/2016, nonché delle interlocuzioni con l'amministrazione regionale volte a sollevare dubbi e perplessità sul chiaro disposto normativo da applicare.

Non vi sono, dunque, i presupposti per una diversa ripartizione della quota di danno, anche per quanto in prosieguo si esporrà.

3.6. Con il sesto motivo di impugnazione, Ingroia ha lamentato il non corretto esercizio del potere riduttivo da parte del collegio di prime cure.

Orbene, occorre premettere che l'esercizio del potere riduttivo costituisce una mera facoltà per il collegio giudicante e non un obbligo, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non costituisce un vizio della sentenza.

Ciò posto, gli ulteriori elementi posti in luce dall'appellante non consentono una maggiore riduzione dell'addebito, tramite l'esercizio del suddetto potere riduttivo, poiché, sulla base di quanto in

precedenza esposto, il quadro normativo di riferimento era chiaro, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali, le direttive regionali altrettanto, e il danno è stato correttamente calibrato sulla posizione ricoperta da Ingroia nella vicenda in esame.

3.7. In conclusione, l'appello dell'avv. Ingroia Antonino non è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata.

4. Occorre adesso esaminare, l'appello proposto da Colombo Dario.

4.1. Preliminarmente, è necessario vagliare, congiuntamente, il primo e parte del secondo motivo di impugnazione poiché attengono entrambi, sia pure sotto diversi profili, al difetto di giurisdizione di questa Corte, avendo l'appellante negato di avere agito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Occorre premettere che Colombo, nel motivare le censure di cui sopra, mescola profili attinenti al merito della domanda attorea, che verranno esaminati in seguito, con questioni che attengono, più propriamente, alla potestà di questa Corte di decidere.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Premessa la natura di società *in house* di Sicilia Digitale s.p.a., come ampiamente dedotto nella sentenza impugnata e non oggetto di alcuna contestazione, si è, indubbiamente, instaurato un rapporto di servizio tra la predetta società e Colombo, dipendente della stessa, con la qualifica di direttore generale; tale presupposto è sufficiente, secondo la giurisprudenza copiosamente citata nella sentenza

impugnata, per radicare la giurisdizione contabile.

E' necessario, altresì, precisare che le contestazioni delle due poste di danno per le quali Colombo è stato citato in giudizio e, conseguentemente, condannato (retribuzione oltre il limite legale e rimborso spese di trasferta) attengono a profili pienamente rientranti nell'esercizio delle sue funzioni di direttore generale; in altri termini, il predetto appellante non è stato evocato in giudizio, né condannato per avere agito *uti civis* oppure *uti singulus*, ma proprio perché nella qualità ricoperta, di direttore generale di Sicilia Digitale s.p.a., e, quindi, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha cagionato al patrimonio pubblico un ingiustificato esborso di risorse.

Ogni ulteriore questione prospettata nei suddetti motivi di impugnazione da Colombo, per corroborare la tesi secondo cui non avrebbe agito nell'esercizio delle sue funzioni, attiene al merito del giudizio ed è del tutto ininfluyente ai fini del pacifico radicamento della giurisdizione contabile.

4.2. Con riferimento al prospettato danno erariale riguardante la retribuzione percepita, l'appellante ha lamentato, sotto diversi angoli prospettici, con parte del secondo e con il terzo motivo di impugnazione, come anche ribadito nella memoria depositata in data 1/3/2023, la sostanziale mancanza di nesso causale tra la condotta contestatagli e l'illecito erariale.

Come già esposto sopra sub 3.1., l'illecito erariale in questione attiene all'indebito mantenimento della differenza retributiva maturata tra quanto concretamente percepito da Colombo e il previsto tetto

legale, quale assegno *ad personam* riassorbibile sui futuri miglioramenti, derivante dalla stipula dell'accordo conciliativo dell'8/6/2016.

Il danno, quindi, trova il suo antecedente causale prossimo in detto accordo conciliativo che ha mantenuto, sotto forma di assegno *ad personam*, un'erogazione retributiva non dovuta, ed è stato stipulato dopo l'iniziativa giudiziaria promossa da Colombo a seguito della decurtazione subita, in un primo momento, della sua retribuzione.

Non si condivide, quindi, l'affermazione della procura secondo cui Colombo *“avrebbe dovuto dare impulso al ridimensionamento appunto della propria retribuzione, invece di agire in giudizio con ricorsi pretestuosi per continuare a fruire di una retribuzione non più legale”*; il ricorso all'autorità giudiziaria, infatti, non può mai costituire fonte di responsabilità per danno erariale per tutelare i propri diritti, né tale tutela può essere preclusa agli organi di vertice dell'amministrazione.

In tale contesto, il paventato conflitto di interessi contenuto nella nota prot. n. 48103 del 9/9/2024, con la quale Colombo ha fornito ad Ingroia, sul piano generale, i chiarimenti richiesti appare irrilevante nel determinismo causale; parimenti, irrilevante è l'ulteriore contestazione riguardante il mancato esercizio dei poteri di impulso facenti capo a Colombo con i quali avrebbe dovuto autoridursi la retribuzione per ricondurla entro il tetto legale; l'illecito erariale contestato, infatti, è legato all'accordo conciliativo dell'8/6/2016, da cui è derivata l'erogazione indebita della retribuzione differenziale, con conseguente preclusione per recuperare anche il pregresso.

4.2.1. In conclusione, su tale punto l'appello di Colombo deve essere accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta condanna al pagamento della somma di euro 122.249,158.

4.2.2. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione.

4.3. Rimane da esaminare, la posta di danno afferente alle spese per le trasferte sostenute da Colombo per recarsi da Viagrande, in provincia di Catania, luogo di domicilio, a Palermo, ove ha sede la società.

4.3.1. L'appellante, per confutare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ha sostenuto, con parte del primo motivo di impugnazione, che dette spese trovassero fondamento nel regolamento societario, tanto che lo stesso presidente della società, con nota prot. n. 2730 del 2011, gli aveva chiesto di rinunciarvi.

Tale affermazione non è condivisibile poiché, come ben posto in evidenza nella sentenza impugnata, in Viagrande non vi era alcuna sede sociale, essendo questa collocata nella città di Palermo.

L'articolo 7, comma 1, del regolamento n. 765 del 16 aprile 2014, infatti, stabiliva, senza alcun equivoco, che *“salvo che il dipendente non è stabilmente destinato in altra sede, non costituisce missione o trasferta il raggiungimento della sede legale dal proprio domicilio”*.

4.3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto di avere sempre dato esecuzione alle disposizioni che altri organi societari gli avevano impartito; ma tale affermazione è smentita dagli

atti di causa poiché è stato lo stesso Colombo a chiedere il rimborso spese in assenza, come sopra indicato, di un adeguato supporto normativo e/o regolamentare.

Infatti, l'amministratore unico pro tempore, con la nota prot. n. 791 del 25/11/2009, ha comunicato a Colombo che, a decorrere dal mese di gennaio 2010, la sua attività lavorativa sarebbe stata svolta presso la città di Catania: tale comunicazione non ha istituito una sede societaria in Catania, di cui non vi è traccia, né è stata fornita alcuna prova, ma ha semplicemente consentito a Colombo di svolgere, *"tenuto conto delle mutate esigenze organizzative, del nuovo ruolo [...] ricoperto, e [...] della sua abituale residenza"*, l'attività lavorativa presso la sua dimora, e ciò anche al fine di economizzare le spese sostenute per l'alloggio e con, contestuale, indubbio vantaggio per lo stesso Colombo.

4.3.3. Con il quarto motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante ha sostenuto che la nota prot. n. 791 del 2009 e la nota prot. n. 2730 del 2011 avrebbero confermato che *"la sede principale dell'attività lavorativa del dott. Colombo è stata individuata (non dallo stesso dott. Colombo, ma dal legale rappresentante di SieSe) nella città di Catania"*.

E' evidente che il diritto al rimborso sarebbe sorto, secondo il regolamento societario, solo nel caso in cui a Catania fosse stata individuata una sede sociale, circostanza non provata in assenza di apposita delibera e di adeguata struttura organizzativa; in altri termini, l'autorizzazione del dott. Colombo a svolgere la propria attività

lavorativa presso il suo domicilio, cui non può identificarsi alcuna sede sociale, non consentiva che le spese di missione per raggiungere la sede di Palermo gravassero sulle casse della società.

4.3.4. Né può sostenersi che le spese in questione rientrando, ai sensi dell'articolo 10 del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e del C.C.N.L. della dirigenza regionale, "*nei limiti della normalità*" dovessero essere rimborsate, mancando adeguata norma regolamentare di copertura, come sopra esposto; del resto, le citate disposizioni contrattuali si limitano a prevedere la misura dei rimborsi per le trasferte, rimborsi che non sono negati dal regolamento aziendale, ma sono ancorati alla ricorrenza di determinati presupposti.

4.3.5. Colombo ha, altresì, sostenuto che la mancata disponibilità di un alloggio a Palermo, come previsto dal contratto di lavoro, avrebbe comportato un notevole risparmio per la società giacché le spese per trasferte rimborsate, pari a circa euro 10.000,00 annui, avrebbero gravato sul bilancio della stessa in misura molto minore; in altri termini, ha invocato una sorta di *compensatio lucri cum damno* prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, la *compensatio* in questione opera solo quando il danno e il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, che deve essere idoneo a produrre entrambi gli effetti; il danno risarcibile si configura, quindi, quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti, con la conseguenza che per essere compensabili con il danno, i vantaggi devono derivare causalmente dall'illecito.

Orbene, nella fattispecie in esame diverso è il presupposto

fattuale del danno, collegato ad un indebito rimborso spese, con quello del presunto vantaggio derivante dal risparmio dei costi dell'alloggio; aggiungasi che il Colombo ha ottenuto un indubbio utile personale dallo svolgere la prestazione lavorativa, debitamente remunerata, presso la propria dimora.

4.3.6. In ultimo, non pertinente è il riferimento agli usi aziendali di cui all'articolo 2077, comma 2, del codice civile poiché questi non potrebbero mai giustificare, ammesso che ricorrano nella fattispecie in esame, comportamenti *contra ius*.

4.4. In conclusione, *in parte qua* l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata che lo ha condannato, per la posta di danno di cui sopra, alla somma di euro 49.373,88.

5. Alla luce di quanto sopra, il collegio:

- rigetta l'appello proposto da Ingroia Antonio avverso la sentenza n. 639 del 2022, confermando la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 145.750,556, in favore Sicilia Digitale s.p.a.;
- accoglie parzialmente l'appello di Colombo Dario, avverso la citata sentenza, annullando la statuizione di condanna, ivi emessa nei suoi confronti, limitatamente all'importo di euro 72.874,278 e confermando, invece, la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 49.373,88, in favore Sicilia Digitale s.p.a..

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la

Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, previa riunione in

rito, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del decreto legislativo n. 174

del 2016, degli appelli in epigrafe indicati,

- rigetta l'appello proposto da Ingroia Antonio avverso la sentenza n.

639 del 2022, e, per l'effetto, conferma la condanna dello stesso al

pagamento di euro 145.750,556, in favore di Sicilia Digitale s.p.a.;

- accoglie parzialmente l'appello di Colombo Dario avverso la citata

sentenza e, per l'effetto, annulla la statuizione di condanna, ivi emessa

nei suoi confronti, limitatamente all'importo di euro 72.874,278,

confermando, invece, la condanna dello stesso al pagamento della

somma di euro 49.373,88, in favore Sicilia Digitale s.p.a..

- condanna gli appellanti a pagare le spese di causa del presente

giudizio a favore dello Stato che liquida in complessivi euro 160,00, di

cui euro 96,00 a carico di Ingroia Antonio ed euro 64,00 a carico di

Colombo Dario.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16

novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente